

**Motivi e principali argomenti**

Il ricorrente contesta la decisione della Commissione di respingere la propria domanda di partecipazione al bando di gara ADMIN/D1/PR/2008/004 relativo alle formazioni linguistiche per il personale delle istituzioni, degli organi e delle agenzie dell'Unione europea (UE) ubicati a Bruxelles (GU 2008, S 44 060121), per il fatto che la domanda è stata presentata posteriormente al termine indicato nel bando di gara.

A sostegno del proprio ricorso, il ricorrente sostiene che la decisione impugnata si basa su un errato presupposto secondo il quale l'amministrazione aggiudicatrice è obbligata a rifiutare ogni domanda di partecipazione tardiva. Il ricorrente ritiene, per contro, che l'amministrazione aggiudicatrice disponga di un potere discrezionale a tale riguardo.

Inoltre, il ricorrente rileva che la decisione impugnata non è sufficientemente motivata, in quanto la Commissione non ha spiegato per quale motivo non ha utilizzato il proprio potere discrezionale.

Infine, il ricorrente deduce un motivo relativo, da un lato, alla violazione dell'art. 123 delle modalità d'esecuzione <sup>(1)</sup>, secondo cui il numero di candidati invitati a presentare offerte deve essere sufficiente a garantire una concorrenza reale, e, dall'altro, al carattere sproporzionato del rigetto della candidatura del ricorrente.

<sup>(1)</sup> Regolamento (CE, Euratom) della Commissione 23 dicembre 2002, n. 2342, recante modalità d'esecuzione del regolamento (CE, Euratom) del Consiglio n. 1605/2002 che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU L 357, pag. 1).

**Ordinanza del Tribunale di primo grado 23 maggio 2008 — FagorBrandt/Commissione****(Causa T-273/04) <sup>(1)</sup>**

(2008/C 183/56)

*Lingua processuale: il francese*

Il presidente della Terza Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.

<sup>(1)</sup> GU C 251 del 9.10.2004.

**Ordinanza del Tribunale di primo grado 5 maggio 2008 — Rath/UAMI — Sanorell Pharma (Immunocel)****(Causa T-368/06) <sup>(1)</sup>**

(2008/C 183/57)

*Lingua processuale: il tedesco*

Il presidente dell'Ottava Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.

<sup>(1)</sup> GU C 56 del 10.3.2007.

**Ordinanza del Tribunale di primo grado 2 giugno 2008 — Avaya/UAMI — ZyXEL Communications (VANTAGE CNM)****(Causa T-171/07) <sup>(1)</sup>**

(2008/C 183/58)

*Lingua processuale: l'inglese*

Il presidente della Prima Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.

<sup>(1)</sup> GU C 170 del 21.7.2007.

**Ordinanza del Tribunale di primo grado 9 giugno 2008 — Malheiro/Commissione****(Causa T-228/07) <sup>(1)</sup>**

(2008/C 183/59)

*Lingua processuale: l'inglese*

Il presidente della Quarta Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.

<sup>(1)</sup> GU C 24 dell'8.9.2007.